

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: DD 253/A2003C/2024 del 02.08.2024 “Programma Regionale FESR 2021-2027, Priorità 1, Azione I.Iiii.1, Obiettivo specifico RSO1.3. Approvazione bando “Aiuti allo spettacolo dal vivo” per una dotazione pari a 2.000.000,00. (...)”. Integrazione all’Allegato 2 “Principali definizioni” del Bando “Aiuti allo spettacolo dal vivo” e correzione di mero errore materiale.

Premesso che:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32 - 8717 del 3.6.2024 ha fra l’altro approvato la scheda tecnica di misura, che fornisce i requisiti fondamentali per la redazione del bando attuativo della Misura “Aiuti allo spettacolo dal vivo”, con una dotazione finanziaria pari a € 2.000.000,00;

- con determinazione dirigenziale DD 253/A2003C/2024 del 02.08.2024 è stato fra l’altro approvato il bando “Aiuti allo spettacolo dal vivo” a valere sul PR FESR 2021-2027;

- il paragrafo 2.3 (Tipologie di investimenti ammissibili) del bando sopra citato prevede quattro linee di intervento:

a) realizzazione o riattivazione di strutture per lo spettacolo dal vivo aperte al pubblico attraverso il riutilizzo e la trasformazione di edifici già esistenti, con esclusione di realizzazione di nuovi edifici, fatti salvi casi di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti;

b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico di strutture per lo spettacolo dal vivo in attività, ivi compresi installazione e rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale stesse, che abbiano all’attivo almeno 50 giornate di rappresentazioni aperte al pubblico nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza e che siano annualmente utilizzate a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della capacità della struttura;

c) interventi di installazione e rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle strutture per lo spettacolo dal vivo che abbiano all’attivo almeno 50 giornate di rappresentazioni aperte al pubblico nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza e che siano annualmente utilizzate a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della capacità della struttura;

d) dotazione di impianti, apparecchiature, arredi e veicoli (ad esclusione della categoria M1) per soggetti professionali che non abbiano in gestione una struttura per lo spettacolo dal vivo, attivi in ambito produttivo ai sensi dell’art. 31 (Spettacolo dal vivo) della L.R. 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e in possesso dei requisiti, compatibili con la presente Misura, rispettivamente previsti:

- i. per il comparto delle arti performative (circo contemporaneo, danza e teatro) dal bando “Spettacolo dal vivo - Avviso pubblico di finanziamento - Invito alla presentazione di progetti relativi ad attività di



produzione nell'ambito dello Spettacolo dal Vivo" per il Triennio 2022/2024;

- ii. limitatamente al comparto delle attività musicali, dal bando "Spettacolo dal vivo - Avviso pubblico di finanziamento - Invito alla presentazione di progetti relativi ad attività di programmazione e promozione dello Spettacolo dal Vivo" Triennio 2022/2024, in possesso di dimostrata attività di produzione musicale da almeno un triennio e che abbiano all'attivo almeno 400 giornate lavorative nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza.

Rilevato che:

- la legge regionale 1° agosto 2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) stabilisce all'art 31 comma 1 che 1. "Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni";

- il bando "Aiuti allo spettacolo dal vivo" per le sopra citate linee di intervento b) e c) prevede fra i requisiti di ammissibilità disciplinati al paragrafo 2.1 punto 8 lett. c) che la struttura per la quale viene richiesto il contributo "deve aver svolto attività di rappresentazione di spettacoli dal vivo per un numero pari o superiore a 50 giornate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di agevolazione, di cui non meno dell'80% intestate all'impresa richiedente" e che tale dato, in sede di presentazione dell'istanza, deve essere suffragato da "certificazione rilasciata dalla SIAE", così come disciplinato al successivo paragrafo 3.1 punto 8) del bando;

- l'Agenzia delle Entrate ha approvato il decreto 23 luglio 2001 (così come modificato con Provvedimento n. 2004/137221 del 3 agosto 2004) avente ad oggetto "Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi (...)", recante l'Allegato A "Log transazioni" contenente "tutti i movimenti (emissioni ed annullamenti) relativi ai titoli di accesso, anche in abbonamento, rilasciati tramite un sistema di emissione". L'elenco c "Tab. 1 – Tipo Evento (Genere)" contiene l'elenco di tutti gli eventi oggetto dei sopra citati movimenti, all'interno dei quali risultano presenti anche quelli relativi alle attività afferenti allo spettacolo dal vivo.

Rilevato che nel bando in oggetto non risulta presente una specifica definizione delle attività di spettacolo dal vivo.

Ritenuto necessario, per ragioni di trasparenza ed esigenze di riconducibilità e coerenza fra quanto previsto dal sopra citato art. 31 della l.r. 11/2018 e dalla Scheda di Misura di cui alla citata DGR n. 32 - 8717 del 3.6.2024 con la necessaria attività di certificazione della SIAE ai sensi del menzionato paragrafo 3.1 punto 8) del bando in oggetto, esplicitare nell'allegato 2 (Principali definizioni) del bando stesso la definizione delle categorie del sopra citato decreto coerenti e rientranti nel concetto di spettacolo dal vivo contenuto nella l.r. 11/2018, integrando l'Allegato 2 al bando con l'aggiunta, dopo il capoverso "Struttura", del seguente capoverso:

Attività di spettacolo dal vivo.

Le attività rientranti nelle seguenti tipologie individuate all'art. 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura): danza, musica, teatro, spettacolo di strada e circo contemporaneo, e individuate ai sensi dell'allegato c Tab 1 (Tipo Evento – genere) del Decreto dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001 (così come modificato con Provvedimento n. 2004/137221 del 3 agosto 2004) con i seguenti codici:

Codice	Descrizione
45	Teatro prosa

46	Teatro prosa dialettale
47	Teatro repertorio napoletano
48	Teatro lirico
49	Balletto classico e moderno
50	Operetta
51	Riviste – Commedie musicali
52	Concerti classici
53	Concerti musica leggera
54	Varietà
55	Burattini – Marionette
56	Recitals letterari
57	Concerti bandistici - corali
58	Concerti jazz
59	Concerti di danza
60	Ballo con musica dal vivo
65	Concertini con musica dal vivo
68	Concerti folkloristici
75	Circo

Rilevato infine che, per mero errore materiale, al paragrafo 3.1 punto 11), che riporta gli allegati da presentare obbligatoriamente in allegato all'istanza, risulta la seguente frase: "SOLO per la linea di intervento d), certificazione attestante lo svolgimento nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di almeno 50 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (v. nota 14)" anziché "(v. nota 12)", rendendo pertanto necessaria la correzione del testo al fine evitare errori involontari nella predisposizione del plico di domanda.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Chiriotti, Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge regionale 1° agosto 2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);

DETERMINA

- di integrare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato 2 (Principali definizioni) del bando "Aiuti allo spettacolo dal vivo" approvato con determinazione dirigenziale DD 253/A2003C/2024 del 02.08.2024 (Programma Regionale FESR 2021-2027, Priorità 1, Azione I.1iii.1, Obiettivo specifico RSO1.3. Approvazione bando "Aiuti allo spettacolo dal vivo" per una dotazione pari a 2.000.000,00. (...) aggiungendo, dopo il capoverso "Struttura" il seguente capoverso:

Attività di spettacolo dal vivo.

Le attività rientranti nelle seguenti tipologie individuate all'art. 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura): danza, musica, teatro, spettacolo di strada e circo contemporaneo, e individuate ai sensi dell'allegato c Tab 1 (Tipo Evento – genere) del Decreto dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001 (così come modificato con Provvedimento n. 2004/137221 del 3 agosto 2004) con i seguenti codici:

Codice	Descrizione
45	Teatro prosa
46	Teatro prosa dialettale
47	Teatro repertorio napoletano
48	Teatro lirico
49	Balletto classico e moderno
50	Operetta
51	Riviste – Commedie musicali
52	Concerti classici
53	Concerti musica leggera

54	Varietà
55	Burattini – Marionette
56	Recitals letterari
57	Concerti bandistici - corali
58	Concerti jazz
59	Concerti di danza
60	Ballo con musica dal vivo
65	Concertini con musica dal vivo
68	Concerti folkloristici
75	Circo

- di approvare l'allegato 2 (Principali definizioni) del bando "Aiuti allo spettacolo dal vivo" così come modificato dall'integrazione sopra riportata e di allegarlo alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare la rettifica, per mero errore materiale, del paragrafo 3.1 punto 11), correggendo la frase: "SOLO per la linea di intervento d), certificazione attestante lo svolgimento nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di almeno 50 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (v. nota 14)" con la frase "SOLO per la linea di intervento d), certificazione attestante lo svolgimento nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di almeno 50 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (v. nota 12)";

- di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 253/A2003C/2024 del 2.08.2024;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

Allegato 2 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i Destinatari finali:

“Effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

“Avvio dei lavori”: con riferimento all’art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un’obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore.

Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, ad esempio, prima dell’invio della stessa:

- l’impresa non ha stipulato contratti, inclusi emissioni di ordini, conferme d’ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante per i beni che compongono l’investimento;
- l’impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l’investimento.

L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la progettazione quali ad esempio la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Non rappresentano “avvio dei lavori” i permessi/autorizzazioni previamente ottenuti dal richiedente da parte degli organismi preposti.

“Conclusione dell’intervento”: data dell’ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto;

“Impresa e definizione di MPMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annuie) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

1. ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

1. ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

1. ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

1. i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
2. i dati delle eventuali società collegate all'impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l'utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Allegato, art. 3 comma 4 "un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente".

"Impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 30 giugno 2023):

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Dir. 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Dir. 2013/34/UE;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

"sala di spettacolo dal vivo": luogo dotato di spazio scenico idoneo alla rappresentazione di spettacoli dal vivo, aperto al pubblico, tramite accesso gratuito o dietro pagamento di titolo di ingresso, in possesso delle autorizzazioni previste in materia di pubblico spettacolo. Sono escluse le sale che per l'accesso richiedano

l'adesione a enti/circoli/associazioni.

“struttura”: la sede o unità locale di realizzazione degli interventi, contenente una o più sale di spettacolo dal vivo nella/e quale/i viene svolta l'attività di spettacolo dal vivo da parte del beneficiario. Tale sede o unità locale deve essere:

1. **attiva**, ossia risultante attiva nella visura della Camera di Commercio territorialmente competente e dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica);
2. **produttiva**: è presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di spettacolo dal vivo, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

Sono escluse le strutture che per l'accesso richiedano l'adesione a enti/circoli/associazioni.

“Attività di spettacolo dal vivo”: le attività rientranti nelle seguenti tipologie individuate all'art. 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura): danza, musica, teatro, spettacolo di strada e circo contemporaneo, e individuate ai sensi dell'allegato c Tab 1 (Tipo Evento – genere) del Decreto dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001 (così come modificato con Provvedimento n. 2004/137221 del 3 agosto 2004) con i seguenti codici:

Codice	Descrizione
45	Teatro prosa
46	Teatro prosa dialettale
47	Teatro repertorio napoletano
48	Teatro lirico
49	Balletto classico e moderno
50	Operetta
51	Riviste – Commedie musicali
52	Concerti classici
53	Concerti musica leggera
54	Varietà
55	Burattini – Marionette
56	Recitals letterari
57	Concerti bandistici - corali

58	Concerti jazz
59	Concerti di danza
60	Ballo con musica dal vivo
65	Concertini con musica dal vivo
68	Concerti folkloristici
75	Circo

“Servizi complementari”: per "servizi complementari" all'attività di spettacolo dal vivo si intendono i servizi accessori (e quindi non prevalenti rispetto alla funzione primaria di spettacolo dal vivo) destinati agli utenti della struttura per lo spettacolo dal vivo, che ne consentano una diversificazione e un completamento delle funzioni. Tali servizi devono in ogni caso rientrare nell'ambito della gestione e delle autorizzazioni della struttura per lo spettacolo dal vivo e non devono costituire attività di impresa a sé stante.

I servizi complementari sono relativi, nello specifico, alle seguenti fattispecie di servizi comprese all'interno dei locali adibiti allo spettacolo dal vivo: centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno ingresso indipendente.

“Veicolo pulito”: ai fini del presente bando, ai sensi della Direttiva 2009/33/CE e s.m.i, per veicolo pulito si intende un veicolo di categoria M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO₂ g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'Allegato alla Direttiva sopracitata; oppure un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.

“Veicoli a emissioni zero”: ai fini del presente bando, ai sensi dell'art. 2, punto 102 octies) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, per veicoli a zero emissioni si intende:

- a) veicoli a due e tre ruote e quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;
- b) veicoli leggeri: veicoli di categorie M2 o N1 con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione;
- c) veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: veicoli pesanti a emissioni zero quali definiti dall'art. 4, comma 5, della Direttiva 2009/33/EC.